



COMUNE DI GERGEI

Città Metropolitana di Cagliari

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 105 DEL 23-12-2025

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione con il Comune di Setzu, quale Stazione Unica Appaltante qualificata SF2 per l'espletamento delle attività e delle procedure necessarie all'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole di Gergei e di Escolca

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di dicembre alle ore 18:27, nella sala riunioni si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti all'adunanza:

Zedda Rossano	Sindaco	Presente
Carta Olindo	Vice Sindaco	Presente
Murru Cristiana	Assessore	Presente
Dessì Mauro	Assessore	Assente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza Zedda Rossano in qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Saba Gabriella.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

DATO ATTO che il D.Lgs. 36/2023:

- a) è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- b) all'art. 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere

DELIBERA DI GIUNTA n.105 del 23-12-2025 COMUNE DI GERGEI

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori

d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;

c) all'art.62, comma 6, prevede che, le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:

- procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
- ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- all'art. 1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 definisce la «centrale di committenza» come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce: “attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;

d) all'art. 62, comma 7, stabilisce che le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1 e che in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

- progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di

negoziazione;

- eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g);
 - e) all'art. 62, comma 7, stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2;
 - f) all'art. 62, comma 18, prevede che, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all' articolo 63, comma 2, lettere b) e c);
 - g) all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 o S2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;
 - h) all'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 stabilisce che si intende per
- «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
 - infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;
- i) all'articolo 63, comma 1, stabilisce che “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62 è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle

stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;

j) Che l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere

l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;

k) Che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie", ha disciplinato le attività e i servizi che la S.U.A. è tenuta a svolgere ed individuato gli Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante;

l) Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 19 del 20/02/2024 il Comune di Setzu ha approvato lo Schema di convenzione per la gestione delle attività della SUA Comune di Setzu;

m) Che in data 29/07/2023, il Comune di Setzu è stato iscritto nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate conseguendo i seguenti punteggi:

- Livello di qualificazione lavori: L3 – fino a un milione di euro;
- Livello di qualificazione servizi e forniture: SF3 – fino a 750.000 euro;

n) Che la qualificazione sopracitata è scaduta in data 30/06/2025;

o) Che in data 02/07/2025, il Comune di Setzu è stato iscritto nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate conseguendo i seguenti punteggi:

Livello di qualificazione lavori: L1 – senza limiti di importo;

p) Livello di qualificazione servizi e forniture: SF2 – fino a 5.000.000,00 euro

q) Che la stessa potrà svolgere le procedure di gara richieste da Comuni ed Enti fuori dal territorio provinciale, nonché quelle assegnate d'ufficio da ANAC;

r) che l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;

VALUTATO che il ricorso alla Stazione Unica Appaltante (SUA) è finalizzato a consentire ai soggetti aderenti (non in possesso di qualificazione) una gestione ottimale delle procedure di appalto di lavori, servizi e beni, nonché alla gestione delle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC;

DATO ATTO CHE:

- la politica educativa e sociale complessiva del Comune di Gergei (SU) pone fra le sue priorità la realizzazione del servizio di ristorazione scolastica per le scuole di Gergei e di Escolca;
- che l'Ente è proprietario di un immobile facente parte del plesso scolastico di Via Resistenza; destinato a refettorio con locale cucina;
- il valore stimato della concessione è di importo superiore alle soglie per le quali la stazione appaltante del Comune di Gergei è Qualificata;
- il valore stimato del contratto è inferiore ad € 5.000.000,00

VISTA la nota prot.7491 del 11.12.2025 con cui il Comune di Gergei ha richiesto l'esperimento delle procedure di gara, mediante ricorso alla Stazione Appaltante Qualificata del Comune di Setzu, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole di Gergei e di Escolca;

CONSIDERATO che il Comune di Setzu con Deliberazione di Giunta Comunale N. 81 del 16.12.2025 ha disposto la propria disponibilità ad assumere le funzioni di centrale di committenza per conto del Comune di Gergei e ha approvato la relativa Convenzione;

VISTA la convenzione trasmessa dal Comune di Setzu, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti e le modalità operative tra i due enti;

RILEVATA la necessità di formalizzare l'accordo per consentire al Comune di Setzu di procedere alle attività e alle procedure necessarie all'espletamento della gara relativa all'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole di Gergei e di Escolca;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI:

- il Parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Dott. Massimiliano Campesi, giusto Decreto Sindacale n. 1/2025, esprime parere favorevole sulla proposta n. 114 del 23.12.2025 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- Il Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Alessandra Murgia, giusto decreto sindacale n. 1/2025, esprime parere favorevole sulla proposta n. 114 del 23.12.2025 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione con il Comune di Setzu, quale Stazione Unica Appaltante qualificata SF2, allegato al presente atto;
2. Di autorizzare il Sindaco del Comune di Gergei alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
3. Di dare mandato al Comune di Setzu per l'espletamento delle attività e delle procedure necessarie all'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole di Gergei e di Escolca;
4. Di trasmettere copia della presente delibera al Comune di Setzu per gli adempimenti conseguenti.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Zedda Rossano

Il Segretario comunale
Dott.ssa Saba Gabriella

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)